

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE E LA PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI
DEGLI OSPITI DELL'A.P.S.P. *RESIDENZA MOLINO* DI DRO

(allegato alla deliberazione n. 21 di data 20.06.2019)

CAPO I
ELEZIONE

Art. 1

Oggetto.

Il presente regolamento disciplina le modalità di elezione dei rappresentanti degli ospiti dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona *Residenza Molino* di Dro.

Art. 2

Numero di rappresentanti.

Indipendentemente dal numero di posti letto, la rappresentanza degli ospiti si compone di due rappresentanti, eletti secondo le disposizioni del presente regolamento.

Art. 3

Elettorato attivo.

1. Sono elettori gli ospiti che hanno residenza abituale nella struttura o un loro delegato.
2. Al momento di ingresso nella struttura l'ospite provvede a comunicare l'eventuale delega ad un parente fino al quarto grado; l'elenco degli elettori è iscritto in apposito registro tenuto dall'Ente.
3. Per l'ospite non in grado di provvedere alla comunicazione dell'eventuale delega, il rappresentante del medesimo viene individuato a cura della Direzione dell'Ente tra i parenti o le persone di fiducia dell'ospite.

Art. 4

Elettorato passivo.

1. Sono eleggibili a rappresentanti degli ospiti gli aventi diritto al voto.
2. Non possono essere eletti rappresentanti degli ospiti i dipendenti della struttura, i membri del Consiglio di Amministrazione e i titolari o amministratori che hanno parte in rapporti economici con l'Ente.

Art. 5

Durata del mandato.

Gli eletti restano in carica due anni e sei mesi dalla proclamazione. Essi esercitano le loro funzioni fino all'elezione dei nuovi rappresentanti. In caso di dimissione o decesso di un rappresentante o del congiunto del rappresentante ospite presso la struttura, il Presidente provvede, entro quindici giorni, alla surroga con il primo dei non eletti che resterà in carica fino alla scadenza del mandato. Nel caso in cui non vi siano ulteriori persone elette si provvederà all'indizione di nuove elezioni per la surroga della persona cessata.

Art. 6

Indizione delle elezioni.

1. Il Presidente, almeno quaranta giorni prima della data di scadenza del mandato, fissa la data delle elezioni dandone avviso agli elettori iscritti nel registro di cui all'art.3.
2. La consultazione deve essere preceduta da apposito avviso che deve essere pubblicato all'albo dell'Ente quindici giorni prima della data fissata assieme a copia dell'elenco degli elettori.
3. Le elezioni di cui al comma 1 sono svolte di norma in un giorno festivo.

Art. 7

Candidature.

1. Il comitato degli ospiti, se regolarmente costituito all'interno della struttura residenziale per anziani, può proporre fino ad un massimo di due candidature.
2. Gli elettori che intendono proporre la propria candidatura ne danno comunicazione al Presidente entro le 48 ore antecedenti il giorno fissato per la consultazione. Il Presidente provvede a dare avviso al pubblico dei nominativi depositati almeno 24 ore prima della data fissata per la consultazione. Le elezioni non hanno luogo qualora non sia presentata alcuna candidatura.

Art. 8

Criteri per l'individuazione delle persone da inserire nel registro degli elettori

1. Gli ospiti che non intendono avvalersi della facoltà di partecipare alle elezioni del rappresentante, possono delegare un parente fino al 4° grado o una persona di fiducia, così come previsto all'articolo 3, punto 2 del regolamento.

2. Il/la tutore/trice e/o l'amministratore di sostegno, è considerato elettore/trice, salva diversa disposizione di delega del medesimo.
3. per gli ospiti che non sono in grado di prendere parte alle operazioni di voto e per quelli che non sono in grado di provvedere alla comunicazione della delega, il/la Presidente, tenendo conto della situazione familiare delle persone impegnate nel pagamento della retta di degenza e delle relazioni personali dell'ospite, individuerà una persona di fiducia da inserire nel registro degli elettori.

Art. 9

Consultazione.

La consultazione elettorale si svolge con le modalità di cui al presente articolo:

- in apposita sala messa a disposizione dall'Ente;
- nel giorno fissato per la consultazione il Presidente provvede alla costituzione di un ufficio composto dal Direttore o persona da questi delegata, con funzioni di presidente del seggio, e da due scrutatori scelti tra gli elettori, di cui uno con funzioni di Segretario;
- la disposizione dell'urna e dei tavoli per i componenti del seggio e per le votazioni deve essere tale da garantire la segretezza del voto;
- le schede per l'espressione del voto devono essere di formato e colore uguali e devono riportare la scritta: "elezione dei rappresentanti degli ospiti";
- le schede devono riportare inoltre lo spazio per l'espressione delle preferenze;
- il materiale occorrente è fornito dall'Ente;
- la votazione deve durare da un minimo di due ore ad un massimo di quattro;
- ogni elettore vota per due candidati;
- il voto è strettamente personale e non è ammessa delega;
- il segretario registra su apposito elenco l'avvenuta espressione del voto. La votazione avviene a scrutinio segreto;
- nel giudicare la validità dei voti e la loro attribuzione vale il criterio che il voto sia segreto e che risulti chiara la volontà dell'elettore/trice;
- nell'apposito verbale, redatto dal Segretario, vengono riportati i seguenti dati:
 - il numero degli elettori;
 - il numero dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato;
- alla scadenza dell'ultima ora il Presidente del seggio dichiara chiusa la votazione e apre lo scrutinio del quale deve essere redatto apposito verbale che sarà sottoscritto dal Presidente del seggio e dai due scrutatori, dei quali uno con funzioni di segretario;
- il verbale è trasmesso al Presidente dell'Ente per i conseguenti provvedimenti di competenza.

- sono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti e a parità di voti, il maggiore di età;
- la consultazione è valida qualora partecipino un numero di elettori che rappresentino almeno il 30% degli ospiti.

Art. 10

Proclamazione degli eletti.

1. Il Presidente entro tre giorni dalla data di svolgimento della consultazione, pubblica i risultati delle elezioni e proclama gli eletti. Il Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva alla data della consultazione prende atto dell'elezione dei rappresentanti degli ospiti.
2. Ove la consultazione non risulti valida o non sia eletto alcun rappresentante si procede a nuova consultazione a fronte di richiesta scritta al Presidente di un numero di elettori che rappresenti almeno il 30% degli ospiti.

Art. 11

Reclamo.

1. Qualora gli elettori ritenessero che la consultazione si sia svolta in modo irregolare, gli stessi possono entro 10 giorni dalla data delle elezioni presentare reclamo scritto e motivato al Consiglio di Amministrazione che ha l'obbligo di pronunciarsi entro 30 giorni.
2. In caso di accoglimento il Presidente con proprio decreto provvede all'annullamento e ad indizione di nuove elezioni.

CAPO II PARTECIPAZIONE

Art. 12

Funzione consultiva.

1. I rappresentanti degli ospiti svolgono funzione consultiva su tutte le problematiche di carattere generale relative all'impostazione e all'organizzazione dei servizi erogati.
2. Il Presidente qualora all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione siano in trattazione punti relativi all'organizzazione o impostazione dei servizi, ne informa i rappresentanti degli ospiti con almeno 5 (cinque) giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione. Nei termini di cui al precedente comma sono inclusi i giorni festivi.

3. All'inizio della seduta il Presidente convoca i rappresentanti che, limitatamente agli argomenti di cui al comma precedente, esprimono al Consiglio di Amministrazione, anche in forma scritta, il proprio parere.
4. I rappresentanti degli ospiti in ogni caso si allontanano dall'aula durante la discussione e la votazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
5. Il Presidente entro 15 giorni dalla data della seduta informa i rappresentanti delle decisioni assunte.

Art. 13

Funzione propositiva.

I rappresentanti possono, in ogni periodo dell'anno, formulare al Presidente proposte, anche scritte, in ordine all'impostazione e all'organizzazione dei servizi erogati. Il Presidente ne riferisce al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile e comunque entro 30 giorni dalla data di presentazione della proposta e informa successivamente i rappresentanti sulle decisioni assunte.